



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**

*DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE*

**UFFICIO III Programmazione finanziaria, analisi economico-finanziarie  
e attività contrattuale. Attività di previsione e gestione bilancio**

Circolare F.L. n. 1

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO  
NELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE  
DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA  
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE  
PEC: iga@pec.interno.it

SEDE

OGGETTO: ulteriori indicazioni sulle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020

Si fa seguito alle precedenti circolari, con le quali sono state date disposizioni in ordine alle spese da rimborsare ai Comuni per lo svolgimento delle consultazioni indicate in



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per la Finanza Locale

oggetto e si forniscono ulteriori indicazioni in ordine alle maggiori spese sostenute dai comuni per le attività connesse all'emergenza COVID 19

## **§ 1. - Spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale**

Come noto, l'art 34 bis del Decreto Legge n. 104 del 14/8/2020, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle spese per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020,

La ripartizione del predetto fondo, avvenuta in base ai criteri e le modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2020, è stata già accreditata ai Comuni con specifico pagamento.

Al riguardo si fa presente che l'articolo 112-bis, introdotto dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto che, per l'anno 2020, l'articolo 158 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli Enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

Pertanto, le somme già erogate, essendo equiparate a contributi straordinari, non dovranno essere rendicontate.

Eventuali eccedenze percepite dai predetti Enti rispetto alle spese effettivamente sostenute per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale in occasione delle consultazioni del mese di settembre 2020, potranno essere impiegate per ulteriori attività che abbiano la medesima finalità di prevenzione e contrasto all'emergenza COVID, anche nel corso del corrente anno 2021.



## § 2. - Sezioni elettorali ospedaliere e seggi speciali costituiti nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19

L'art 31 bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 , limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020 ha introdotto le seguenti sezioni ospedaliere e seggi speciali :

*"a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;*

*b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 è abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonché dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;*

*c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonché a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali"*

La medesima norma, al comma 2, ha inoltre previsto che in caso di accertata impossibilità alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco possa nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorità competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune.

Inoltre, ai sensi del comma 3, presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del medesimo articolo (quindi ospitante reparti COVID) è stata prevista la possibilità di istituire ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unità speciali di continuità assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il



comune poteva attivare ove necessario; il medesimo personale poteva essere nominato con le modalità di cui al comma 2.

Ai componenti delle sezioni e dei seggi sopra descritti, compresi i volontari di cui al comma 2, ai sensi del comma 4, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'*articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70*, aumentato del 50 per cento.

Poiché anticipatamente alle operazioni di voto non è stato possibile procedere all'esatta quantificazione di tali oneri, si è proceduto, con i dati in possesso, ad effettuare il calcolo del riparto del fondo ed al pagamento di un acconto del 90 per cento.

Premesso ciò, ai fini del saldo, si chiede di fornire, per ogni comune, il numero complessivo delle sezioni elettorali ospedaliere COVID-19 e dei seggi speciali COVID-19 istituiti alla data delle consultazioni. Al riguardo, si ribadisce che, in ogni caso, solo la presenza di reparti COVID-19 costituiti nelle strutture sanitarie determina il presupposto per il diritto alla maggiorazione del 50 per cento a favore dei componenti dei seggi.

Infine, il comma 5 del medesimo articolo prevede che ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettino anche i rimborsi di cui agli *articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*.

Poiché anche in questo caso il dato non era preventivabile a priori, si chiede di fornire, per ogni comune interessato, il numero complessivo dei volontari di protezione civile adibiti a tale attività e gli eventuali oneri relativi ai rimborsi spettanti.

### **§ 3. - Cartoline avviso**

Sono pervenute richieste sulle modalità di inserimento e riparto delle spese relative alle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.

Al riguardo, nel rinviare all'articolo 17 comma 3 della legge 23 aprile 1976, n. 136, all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, nonché alla circolare n. 15 del 24 luglio



*Ministero dell'Interno*

Dipartimento Affari Interni e Territoriali  
Direzione Centrale per la Finanza Locale

2020, si precisa che il relativo importo, dopo le necessarie verifiche del caso, andrà inserito nell'apposita funzione prevista nell'applicativo di raccolta degli esiti dei controlli sui rendiconti elettorali presentati dai Comuni.

Si rappresenta, infine, che le comunicazioni relative ai dati richiesti dovranno essere spedite esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: [finanzalocale.prot@pec.interno.it](mailto:finanzalocale.prot@pec.interno.it), mentre eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo mail di [marco.alfano@interno.it](mailto:marco.alfano@interno.it).

Il Direttore Centrale  
(Antonio Colaianni)

NZ